

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / GIUGNO 2018

 PIROLAPENNUTOZEI.IT
 PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
 @STUDIO_PIROLA
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

LEGISLAZIONE

1.1		4
Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 marzo 2018, n. 56 - " <i>Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti</i> " denominato « <i>Made Green in Italy</i> » previsto dall'art. 21, comma 1, dell'ex Collegato ambientale" (G.U. del 29 maggio 2018 n. 123)		
1.2		5
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 27 Aprile 2018 - " <i>Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali</i> " (G.U. del 18 giugno 2018, n. 139)		
1.3		6
Decreto Legislativo 5 maggio 2018, n. 68 - " <i>Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa</i> " (G.U. del 16 giugno 2018, n. 138)		
1.4		7
Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 - " <i>Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti</i> " (G.U. del 7 giugno 2018, n. 63)		
1.5		8
CONSOB - Delibera 31 maggio 2018, n. 20465 - " <i>Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.</i> " (G.U. del 13 giugno 2018, n. 135)		

GIURISPRUDENZA

2.1		10
Fallimento - Snc - Responsabilità del socio - Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza del 1 giugno 2018, n. 14069		

2.2	10
Amministratore delegato - Conflitto di interessi su una delibera - Risarcimento - prova del danno - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 1 giugno 2018, n. 14072	
2.3	10
Fallimento - Opposizione - Eccezioni nuove - Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 4 giugno 20158, n. 14240	
2.4	11
Opposizione atti esecutivi - comunicazione telematica - termini - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12 giugno 2018, n. 15193	
2.5	11
Fallimento - requisiti di non fallibilità - prova - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 18 giugno 2018, n. 16067	

LEGISLAZIONE

1.1

Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 marzo 2018, n. 56 - "Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti" denominato «Made Green in Italy» previsto dall'art. 21, comma 1, dell'ex Collegato ambientale" (G.U. del 29 maggio 2018 n. 123)

Con il decreto 21 marzo 2018, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018, n. 123, il Ministero dell'Ambiente ha adottato il regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti c.d. «*Made Green in Italy*», al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

Si tratta in sostanza di un nuovo schema che corrisponde a un nuovo marchio ambientale volontario, quindi, un logo che potrà essere apposto a quei prodotti italiani che, previa verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato, risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (impronta ambientale, DIAP, conformità normativa del prodotto e alla RCP di riferimento, eventuale conformità ai CAM).

Si ricorda che il regolamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21, comma 1, del Collegato Ambiente (Legge n. 221/2015) che ha istituito lo schema nazionale e che ha stabilito di definire le sue modalità di funzionamento con successivo decreto (per l'appunto l'emanato DM 21/3/2018) anche con il rilascio del logo «*Made Green in Italy*» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v) ovvero ai "prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione".

Il decreto è in vigore dal 13 giugno 2018.

1.2

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 27 Aprile 2018 - “Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali” (G.U. del 18 giugno 2018, n.139)

Con il decreto del 27 aprile 2018, recante “*Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali*”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Il decreto, in vigore il 3 luglio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139.

In sintesi, secondo quanto disposto dal decreto in parola, l’intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere comunicata, con atto scritto avente data certa, dall’organo di amministrazione dell’impresa sociale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero, sulla base di quanto prodotto dall’impresa sociale, svolge l’istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, comunque, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-*quater* del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell’impresa sociale.

1.3

Decreto Legislativo 5 maggio 2018, n. 68 - "Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa" (G.U. del 16 giugno 2018, n. 138)

Con il decreto legislativo 5 maggio 2018, n. 68, in vigore il 1° luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2018, n. 138, il Governo ha dato attuazione alla Direttiva n. 2016/97 (UE) relativa alla distribuzione assicurativa.

Il provvedimento dispone maggiori garanzie per i clienti attraverso il consolidamento dei sistemi di controllo, dalla realizzazione del prodotto assicurativo alla sua introduzione nel mercato. In particolare, si prevede che le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, debbano adottare misure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme che disciplinano l'attività svolta.

In sintesi, il provvedimento introduce le seguenti novità:

- *Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*: è previsto che le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, debbano adottare misure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta;
- *Requisiti di governo e controllo del prodotto*: è previsto che le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, devono elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, debbano trasmettere all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto;
- *Poteri di vigilanza e controllo*: devono essere esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze, e in accordo sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza;
- *Risoluzione stragiudiziale delle controversie*: è prevista l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;
- *Organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi*: è previsto che:
 - abbia personalità giuridica di diritto privato;

- sia dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria;
- sia ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- sia soggetto alla vigilanza dell'IVASS.
- *Sistema sanzionatorio*: previsto un rafforzamento del regime per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie per le persone fisiche sono state previste misure sanzionatorie a carattere non pecuniario.

Il decreto, infine, stabilisce che, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possano definire modalità standard per garantire una profilatura del cliente che garantisca una univocità della profilatura stessa, identificando un grado di rischiosità tollerabile per il cliente medesimo.

1.4

Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 - "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti" (G.U. del 7 giugno 2018, n. 63)

Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, di attuazione della Direttiva n. 2016/943 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, n. 130.

In particolare, secondo quanto stabilito dal decreto, costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali intendendo come tali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

Il decreto ha inoltre modificato l'art. 623, c.p., oggi rubricato "*Rivelazione di segreti scientifici o commerciali*", il quale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. La pena è inoltre aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici. Il decreto è entrato in vigore il 22 giugno 2018.

1.5

CONSOB - Delibera 31 maggio 2018, n. 20465- "*Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*" (G.U. del 13 giugno 2018, n. 135)

La Delibera n. 20465 del 31 maggio 2018 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, relativa all' "*Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*", in vigore dal 1° luglio 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135.

In particolare, la delibera precisa che le disposizioni generali contenute in essa si applicano ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. In particolare, ai revisori legali le disposizioni si applicano in coerenza con la loro natura di professionisti individuali ed in misura proporzionata alla struttura organizzativa di cui eventualmente si avvalgono.

La delibera dispone che nell'introdurre presidi specifici per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i revisori legali e le società di revisione:

- devono dotarsi di risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate;
- devono adottare procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti.

Diversi sono i compiti, indicati nel dettaglio, che spettano all'organo di revisione a seconda che abbia funzioni di amministrazione o di controllo.

Viene specificato inoltre che la funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

GIURISPRUDENZA

2.1

Fallimento - Snc - Responsabilità del socio - Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza del 1 giugno 2018, n. 14069

Con la Sentenza dell'1 giugno 2018, n. 14069, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in coerenza con la *ratio* dell'art. 147 L.F, secondo cui *"il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata"*, la sussistenza del su indicato presupposto temporale deve sempre essere accertata considerando la data della sentenza di fallimento, anche qualora alla stessa si sia pervenuti a seguito di un ricorso per concordato preventivo presentato nel termine annuale, ma poi dichiarato inammissibile oltre tale scadenza.

2.2

Amministratore delegato - Conflitto di interessi su una delibera - Risarcimento - prova del danno - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 1 giugno 2018, n. 14072

Con l'ordinanza dell'1 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di responsabilità ex art. 2391 c.c., che *"Sulla società che assuma di essere stata danneggiata dall'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'amministratore incombe pur sempre la prova del danno e del nesso di causalità"*.

2.3

Fallimento - Opposizione - Eccezioni nuove - Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 4 giugno 2018, n. 14240

Con l'Ordinanza del 4 giugno 2018, n. 14240, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"Il curatore, in sede di memoria di costituzione in opposizione ex art. 99, comma 7, L.F., può sollevare ex novo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio"*. La Corte ha confermato altresì l'orientamento della giurisprudenza in base al quale *"il giudizio di opposizione all'esclusione dello stato passivo, pur non avendo natura impugnatoria, non costituisce un appello"*. Con la conseguenza che la materia delle *"eccezioni non*

rilevabili d'ufficio" risulta compiutamente regolata nell'ambito della norma 99 L. F.: norma, quest'ultima, che, come è noto, non contempla nessuna preclusione per le eccezioni nuove, ci che sarebbe arbitrario introdurre divieti a riguardo" (cfr. sul punto Cass. n. 7918/2012).

2.4

Opposizione atti esecutivi - comunicazione telematica - termini - Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 12 giugno 2018, n. 15193

Con la sentenza del 12 giugno 2018, n. 15193, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di processo esecutivo, il seguente principio di diritto *"in base al principio di generale sanatoria della nullità degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento del giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 Cpc anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza al disposto del capoverso dell'articolo 45 disp. att. Cpc (come nel caso in cui essa abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purché abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza un provvedimento potenzialmente pregiudizievole. Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa".*

2.5

Fallimento - requisiti di non fallibilità - prova - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 18 giugno 2018, n. 16067

Con l'Ordinanza del 18 giugno 2018, n. 16067, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che *"ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L. F. i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato*

GIURISPRUDENZA

della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità" (cfr. sul punto anche Cass. n. 13746/2017; Cass. n. 24548/2016).

LEGAL NEWSLETTER | GIUGNO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM